



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI PIEMONTE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	AUSIELLO	SANDRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PALADINO	DAVIDE	Relatore
<input type="checkbox"/>	CIPOLLA	MARIA GABRIELLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 900/2019  
depositato il 02/12/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 206/2019 Sez:2 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di NOVARA  
contro:

**difeso da:**  
NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

**Atti impugnati:**  
DINIEGO RIMBORSO n° 59603 IVA-ALTRO 2009

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 900/2019

UDIENZA DEL

04/06/2020 ore 15:30

N°

547/2020

PRONUNCIATA IL:

04-06-2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11-09-2020

Il Segretario

**IL SEGRETARIO DI SEZIONE**  
*[Rosanna Arbezzone]*

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

### Per l'appellante

*"Voglia la Commissione Tributaria Regionale reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la sentenza impugnata e confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio con ogni conseguenziale effetto, ivi incluso quello della condanna di parte appellata alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si quantificano con separata nota"*

### Per parte appellata

*"si chiede la conferma della sentenza impugnata"*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Novara il contribuente impugnava il diniego di rimborso IVA relativo all'anno 2009, evidenziando quanto segue: nell'anno 2009 egli aveva cessato l'attività e chiuso la partita Iva; il 20.09.10 aveva presentato la dichiarazione dei redditi — Modello Unico 2010 dal quale emergeva al rigo RX4, colonna 1, un credito Iva di euro 7.513,00, ma per errore non veniva compilata la colonna 3, riferita *al credito di cui si chiede il rimborso*, ma la colonna 4, recante *credito da utilizzare in compensazione o detrazione*: nel corso del 2010 il credito era stato parzialmente utilizzato in compensazione per euro 1.505,23, ed il 07.06.17 era stata presentata un'istanza di rimborso della differenza residua pari ad euro 6.007,77.

L'Agenzia negava il rimborso.

Con la sentenza qui impugnata il primo Giudice accoglieva il ricorso disponendo il rimborso oltre interesse e condannando l'Ufficio alle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate, con l'atto di appello ribadisce quanto già argomentato in primo grado e cioè che il credito IVA non era stato richiesto a rimborso, ma riportato nel quadro RX come credito da utilizzare in compensazione; pertanto, in assenza di compilazione del modello VR e in particolare del campo specifico relativo alla richiesta di rimborso nella dichiarazione presentata, l'Ufficio non poteva essere a conoscenza della volontà del contribuente, di talchè il diniego doveva ritenersi, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dalla Ctp legittimo e corretto.

Di contro il resistente richiama l'indirizzo prevalente della Corte di Cassazione (sentenze nn. 20039/2011, 15229/2012, 20678/2014, 11389/2015 e 4145/2016) secondo cui la domanda di rimborso dell'IVA dovrebbe ritenersi già presentata con la compilazione del quadro RX, mentre la presentazione del Modello VR costituirebbe esclusivamente presupposto per l'esigibilità del credito: di conseguenza il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita ulteriore domanda, non potrebbe considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 D.Lgs 546/92, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c..

Tale argomentazione appare del tutto corretta ed è condivisa da questo Collegio.

Essa risulta ulteriormente confortata dal recente orientamento della Suprema Corte, in caso del tutto consimile a quello che ci occupa secondo cui *"l'omessa compilazione (e contestuale presentazione) del mod. VR, se anche determinativa della irregolarità formale nel senso sopra detto, e impeditiva, quindi, di una corrispondente pretesa del contribuente a che il procedimento di esecuzione del rimborso potesse avere inizio, non ha avuto l'effetto di rendere la manifestazione di volontà giuridicamente irrilevante. E dunque, in seno a una esegesi sostanzialistica, non ha eliminato la connessa sua configurazione quale domanda di rimborso "fatta in sede di dichiarazione" ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1 (cfr. Cass. Ordinanza numero 5938 del 28.2.2019).*

L'appello va perciò disatteso.

La relativa novità delle questioni affrontate e la conseguente incertezza giurisprudenziale ingeneratasi giustificano una pronuncia integralmente compensativa delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Torino, 04.06.2020

L'Presidente

L'estensore